



Consiglio regionale  
del Piemonte

Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38.

## **Valorizzazione e promozione del volontariato.**

(B.U. 7 settembre 1994, n. 36)

# **ESTRATTO ARTICOLI CONVENZIONI** **CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

### **Art. 2.**

*(Organizzazioni e attività di volontariato)*

5. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

7. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario stesso fa parte.

### **Art. 4.**

*(Iscrizione nel registro)*

7. L'iscrizione nel registro è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, in base alle disposizioni di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della legge n. 266/91.

### **Art. 6.**

*(Partecipazione)*

1. Le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro partecipano alle fasi della programmazione pubblica negli ambiti in cui le stesse operano.

2. La Regione e gli Enti locali informano e consultano le organizzazioni di volontariato su programmi e progetti nelle materie attinenti ai settori di intervento delle stesse. Le organizzazioni di volontariato possono proporre programmi ed iniziative.

### **Art. 9.**

*(Convenzioni)*

1 La Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte nel registro di cui all'articolo 3 da almeno sei mesi e operanti da almeno un anno. Nelle convenzioni si devono individuare la tipologia dell'utenza, le prestazioni da erogare, le modalità di erogazione.

2. Le convenzioni, oltre a quanto disposto dall'articolo 7 della legge n. 266/91, devono tra l'altro prevedere:

- a) il contenuto e le modalità dell'intervento dei volontari;
- b) la durata del rapporto convenzionale;
- f) le modalità di rimborso degli oneri relativi alla copertura assicurativa e delle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata;
- g) le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione anche attraverso incontri periodici tra i responsabili dei servizi pubblici e i responsabili operativi dell'organizzazione;

### **Art. 10.**

*(Requisiti di priorità nelle scelte convenzionali)*

1. Sono criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni:

- a) lo svolgimento dell'attività dell'organizzazione nel territorio per il quale si richiede l'intervento;
- b) l'aver attivato sistemi di formazione e aggiornamento dei volontari negli specifici settori di intervento;
- c) la garanzia di una continuità di servizio se richiesto dalla natura dell'attività da convenzionare;
- d) la garanzia della qualità del servizio comprovata anche da esperienze precedentemente maturate.